



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-05 - Programmazione e controllo - Sistemi Informativi - Patrimonio - Protezione Civile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 54 DEL 23/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'art. 114 comma 2 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce, tra l'altro, *“i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni quali Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni riconosciuti secondo i principi fissati dalla Costituzione”*;
- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'articolo 119 comma 6 primo capoverso della Costituzione della Repubblica italiana, in base al quale *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato”*.
- l'articolo 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- l'articolo 42 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce la competenza dei consigli degli enti locali in materia di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3;
- l'articolo 6 del vigente Statuto del Comune di Pisa, che disciplina i regolamenti emanati dal Comune di Pisa, modificato ed integrato in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2020;
- l'articolo 64 comma 3 del suddetto Statuto, che recita che *“Il comune, in conformità dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio”*;
- il vigente Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 7 dicembre 2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20 luglio 2010;

Visti

- il Decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge dalla Legge 31 marzo 2010, n. 3 i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), il cui scopo principale è quello di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie;

- il Titolo III rubricato "L'Amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati" del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), che disciplina le misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di persone che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo stesso;

- l'art. 48 comma 3, lett. c) del citato del sopracitato decreto legislativo, che prevede che i beni immobili sono:

trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali (ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità). Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con

poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

Premesso che

- con nota acquisita al protocollo del Comune di Pisa in data 18 dicembre 2020, prot. n. 0112970, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha richiesto manifestazione di interesse all'acquisizione dei beni immobili oggetto della procedura di confisca disposta con decreto n. 12/2017 emesso il 16 ottobre 2017 dal Tribunale di Genova, divenuto definitivo dal 6 dicembre 2018, a seguito di sentenza della Suprema Corte di cassazione;

- i beni oggetto della procedura di confisca sono identificati come segue:

A) Terreno ubicato in Pisa (PI) Viale Gabriele D'Annunzio, identificato catastalmente, allo stato, al NCT - Categoria T - Foglio 69 - Part. 71 - Sub (I-PI-348931) valore 2.500,00 €;

B) Terreno ubicato in Pisa (PI) Viale Gabriele D'Annunzio, identificato catastalmente, allo stato, al NCT - Categoria T - Foglio 69 - Part. 72 - Sub (I-PI-348932) valore 2.500,00 €;

- i suddetti terreni sono liberi da contratti agrari e/o da altri tipi di contratti e da occupatori a qualsiasi titolo;

- con nota prot. n. 0013594 del 4 febbraio 2021 il dirigente della Direzione 04 Patrimonio del Comune di Pisa ha comunicato all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'interesse dell'Amministrazione Comunale al trasferimento a titolo gratuito al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili sopra evidenziati;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 5 agosto 2021 ha manifestato l'interesse dell'Amministrazione Comunale al trasferimento a titolo gratuito al proprio patrimonio indisponibile, dei due appezzamenti di terreno confiscati alla criminalità organizzata sopra identificati catastalmente, per destinarli alle finalità proprie di cui al già citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 232 del 21 ottobre 2021 ha disposto che gli immobili oggetto del presente atto, fossero destinati a finalità sociali ovvero economiche, con il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;

- nella riunione del 28 Ottobre 2021 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato il trasferimento dei beni menzionati all'Ente: Comune di Pisa per scopi sociali;

- il decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, trasmesso in data 22 novembre 2021 e conservato agli atti dell'Ufficio Patrimonio, ha disposto il trasferimento dei due terreni oggetto del presente atto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa per scopi sociali;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 19 luglio 2022 ha approvato di acquisire a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, i sopradescritti terreni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata liberi da contratti agrari e/o da altri tipi di contratti e da occupatori a qualsiasi titolo, da utilizzare per le finalità sociali;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'acquisizione, la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità insistenti nell'ambito cittadino come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio e di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità e della solidarietà, attraverso il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale e in modo tale da permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse illecitamente sottratte alla collettività;
- per il perseguimento delle sopra elencate finalità il Comune di Pisa conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza;

Ritenuto che risulta necessario approvare apposito Regolamento comunale che stabilisca le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

Ritenuta propria la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del citato articolo 42 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce la competenza ai consigli degli enti locali in materia di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione Programmazione e Controllo – Sistemi Informativi -Patrimonio – Protezione civile (Allegato A), nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto l'estratto del verbale della seduta del _____ della IV Commissione Consiliare Permanente contenente il parere della Commissione stessa e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di Regolamento per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);

Dato atto che il Regolamento per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, viene pubblicato, dandone particolare evidenza, nel sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, seppur non materialmente riportate:

- 1) di approvare il Regolamento per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata del Comune di Pisa, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);
- 2) di dare atto che l'elenco di tutti i beni confiscati dovrà essere pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale del Comune di Pisa nella sezione Amministrazione Trasparente "Sezione Beni Immobili e gestione patrimonio";
- 3) di dare atto che per la concessione a titolo gratuito di questi beni immobili saranno rispettati i principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza;

- 4) di dare atto che il presente regolamento viene pubblicato, dandone particolare evidenza, nel sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Pisa Ufficio Territoriale di Governo;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione all' Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

—